DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2013

che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia

[notificata con il numero C(2013) 1089]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/113/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ([1]), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/502/CE ([2]) della Commissione prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.

(2) La decisione 2006/502/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno.

(3) La validità della decisione 2006/502/CE è stata prorogata di anno in anno: la prima volta con la decisione 2007/231/CE ([3]) della Commissione fino all'11 maggio 2008, la seconda con la decisione 2008/322/CE ([4]) della Commissione fino all'11 maggio 2009, la terza con la decisione 2009/298/CE ([5]) della Commissione fino all'11 maggio 2010, la quarta con la decisione 2010/157/UE ([6]) della Commissione fino all'11 maggio 2011, la quinta con la decisione 2011/176/UE ([7]) della Commissione fino all'11 maggio 2012, e la sesta con la decisione 2012/53/UE ([8]) della Commissione fino all'11 maggio 2013.

(4) Vengono tuttora immessi sul mercato accendini che non sono a prova di bambino. È opportuno ridurre ulteriormente la loro presenza sul mercato mediante attività rafforzate di sorveglianza del mercato, dal campionamento mirato a misure restrittive efficaci.

(5) In mancanza di altri provvedimenti soddisfacenti riguardo ad accendini sicuri per i bambini, occorre prorogare la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi.

(6) La decisione 2006/502/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7) Le misure di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2006/502/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino all'11 maggio 2014.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l'11 maggio 2013 e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

([1]) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
([2]) GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41.
([3]) GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16.
([4]) GU L 109 del 19.4.2008, pag. 40.
([5]) GU L 81 del 27.3.2009, pag. 23.
([6]) GU L 67 del 17.3.2010, pag. 9.
([7]) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 99.
([8]) GU L 27 del 31.1.2012, pag. 24.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2013

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione